



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2026, proposto da Caterina Spitali, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Giuseppe Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Assessorato della Salute della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;

***nei confronti***

- dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Russello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- di Daniele Degno, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della “Graduatoria definitiva incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n. 304/2026, con cui sono state approvate «le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all'anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusiva mente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l'elenco degli esclusi (all. F)»;

- della “Graduatoria provvisoria incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n. 225/2026, pubblicata il 24 febbraio 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana;

- degli atti sopra meglio emarginati nella parte in cui hanno escluso la dott.ssa Spitali sul presupposto che la stessa non è titolare A.P.A.O. ex art. 32, co. 8, A.C.N. di Medicina Generale;

- del “Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.1506/2025 emesso dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato

della Salute della Regione Siciliana in data 23 dicembre 2025, così per come successivamente rettificato con D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025, laddove il requisito di cui all'art. 2, lett. e), possa essere interpretato in modo da escludere l'accesso ai medici aventi incarichi A.P.A.O. a termine ex art. 32, comma 8, A.C.N. di Medicina Generale e, ad ogni modo, in modo difforme a quanto prospettato con il presente ricorso;

- della comunicazione prot. 0018207 del 07.04.2026 di “Convocazione per attribuzione incarico vacante R.U.A.P. – anno 2025. Riservata ai medici di cui all'allegato “E” 3° e 2° annualità”, con la quale questi ultimi “sono convocate giorno 21 aprile 2026 alle ore 9.30 (3° annualità) e alle ore 12.00 (2° annualità) presso la sede di questo Assessorato, sito in Palermo piazza Ottavio Ziino n. 24, per l'eventuale scelta incarico vacante R.U.A.P. anno 2025...”;

*nonché per l'annullamento*

del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata il 3 marzo 2026 e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con la suindicata istanza del 3 marzo 2026 a oggi rimasta inevasa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato della Salute e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

RITENUTO che, al sommario esame della fase cautelare, le questioni prospettate dalle parti richiedono l'approfondimento tipico della fase di merito;

RITENUTO che le ragioni cautelari possono, tuttavia, essere adeguatamente soddisfatte attraverso la ravvicinata fissazione dell'udienza di merito, come previsto e consentito dall'art. 55, comma, 10, c.p.a.;

RITENUTO che, ai fini dello scrutinio del merito delle doglianze, risulta utile richiedere sin da ora al Dipartimento Regionale per la Pianificazione istituito presso l'Assessorato resistente di depositare in giudizio una precisa relazione esplicativa che consenta di comprendere le motivazioni dell'esclusione della ricorrente sinteticamente riassunte nella criptica formula "*Titolare A.P.A.O. (art. 32 c 8 A.C.N. di Medicina Generale)*";

RITENUTO, in particolare, che la predetta relazione dovrà illustrare in modo chiaro la ragione della esclusione ed indicare il referente normativo sulla base del quale è stata pronunciata;

CONSIDERATO, inoltre, che le censure dedotte sono idonee, ove fondate, ad incidere sulla posizione di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria;

RITENUTO che, in tali ipotesi, sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei predetti controinteressati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., come anche da richiesta di parte ricorrente;

RITENUTO che, in ragione dell'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, nei modi di cui all'art. 52, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 151 c.p.c.;

RITENUTO, pertanto, che va disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria impugnata, onerando parte ricorrente di provvedervi entro il termine di dieci (10) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, mediante pubblicazione per la durata di trenta (30) giorni sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute, nella sezione dedicata ai concorsi (o analoga) di un avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), ove reperire ogni ulteriore informazione utile;

RITENUTO di assegnare a parte ricorrente il termine di cinque (5) giorni prima dell'udienza pubblica per il deposito in giudizio della documentazione comprovante l'avvenuto adempimento (attestazione della pubblicazione per l'intera durata di trenta giorni);

RITENUTO di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei termini assegnati e successivo deposito, il ricorso è dichiarato improcedibile;

CONSIDERATO che l'impugnazione del silenzio diniego di accesso ai documenti andrà esaminata in apposita udienza camerale, col rito speciale ex art. 116 c.p.a., come fissata in dispositivo;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alla natura della controversia e alla necessità di approfondimento nella fase di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):

- accoglie la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026, ore di rito;
- autorizza parte ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, con le modalità indicate in motivazione;
- pone, altresì, a carico dell'amministrazione resistente l'onere istruttorio indicato in motivazione, da adempiere nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza;
- fissa l'udienza camerale, ex art. 116 c.p.a., del 24 giugno 2026, ore di rito;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente

Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore

Annalisa Stefanelli, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Luca Girardi**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Bruno**

IL SEGRETARIO